



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI PUGLIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	VENTURA	FRANCESCO SAVERIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI CARLO	CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CARONE	CESARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4715/2015  
depositato il 22/07/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. 2/2015 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributari  
Provinciale di LECCE  
contro:

M  
VIA.

difeso da:

AMATO DR. COMM.ALESSANDRO ALBER  
PIAZZA A. MARRONE 27 73100 LECCE

e da

SANCES AVV. MATTEO  
PIAZZA A. MORRONE, 27 73100 LECCE

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE LECCE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM0 2013 IRPEF-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 4715/2015

UDIENZA DEL

30/09/2020 ore 11:30

N°

2751/11/2020

PRONUNCIATA IL:

30 SET. 2020

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

02 DIC. 2020

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Umberto SARDELLA



## FATTO

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio legale della Direzione Provinciale di Lecce, ha proposto appello, depositato il 22 luglio 2015, avverso la sentenza n. pronunciata in data 03 giugno 2014 e depositata il 13 gennaio 2015 dalla Commissione Tributaria Provinciale -- Sezione 3 - di Lecce.

L'adita Commissione con l'impugnata sentenza ha accolto, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso proposto dal contribuente M avverso l'avviso di accertamento n. TVM0 /2013, notificato in data 11 giugno 2013 afferente l'anno 2008.

L'Ufficio con l'opposto atto, a fronte del reddito dichiarato dal contribuente di zero euro, ha accertato, ex art. 38 -commi 4 e 5- del D.P.R. n. 600/73, il reddito complessivo netto di € 47.794,00 sinteticamente determinato sulla base dei riscontrati beni, costituiti da due autovetture e dall'abitazione principale, di cui il contribuente aveva sostenuto le spese, in tutto o in parte, nonché determinato la conseguente dovuta IRPEF per € 13.635,00 e addizionale regionale per € 669,00 per l'importo complessivo di € 14.304,00, oltre sanzioni ed interessi.

Il contribuente, con ricorso/reclamo eccepiva:

- a) grave vizio di motivazione dell'avviso di accertamento;
- b) mancata considerazione di due o più periodi d'imposta ai fini dell'accertamento e violazione del contraddittorio;
- c) illegittimità del provvedimento sanzionatorio.

Infruttuosa la successiva proposta di mediazione formulata dall'Agenzia, il ricorso introduttivo veniva deciso dal giudice di prime cure sul presupposto dell'omessa considerazione da parte dell'Ufficio delle consistenti spese sostenute dal contribuente nella qualità di socio della s.n.c. "          " e che una delle due autovetture risultava intestata alla moglie.

L'Agenzia, con l'appello all'odierno esame, propone gravame deducendo che il giudicante non avrebbe tenuto conto:

SEZIONE N. 04

REG. GENERALE

N. 4715/2015

UDIENZA DEL

30/09/2020 ore 11,30



- 1) che la proposta di mediazione contemplava, in parziale accoglimento delle doglianze dell'istante contribuente, il riconoscimento di una riduzione dell'accertato reddito ad € 44.090,66 a motivo dell'esclusione dei beni indici dell'autovettura intestata alla moglie e delle maggiori somme versate dal suocero in occasione delle scadenze delle rate di un mutuo;
  - 2) che la Società della quale il contribuente era socio risultava costituita ben sei anni prima e che le relative perdite non rilevavano ai fini della determinazione del reddito sintetico;
  - 3) che il contribuente in ragione degli esigui o nulli redditi dichiarati negli anni precedenti, ritenuti al limite della sussistenza, non avrebbe potuto finanziare la predetta Società;
  - 4) che il Collegio giudicante sarebbe incorso nel vizio di *ultra petitum* per essersi pronunciato facendo riferimento alla documentazione prodotta dal ricorrente;
- conclude per la riforma dell'impugnata sentenza con riconoscimento della legittimità dell'opposto avviso ovvero, in subordine, con determinazione del maggior reddito nella misura formulata con l'atto di mediazione e vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio come da nota spesa.

Il contribuente, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Matteo Sances e dal dott. Alessandro Alberto Amato, con controdeduzioni depositate il 19 novembre 2015 si è costituito per eccepire l'inammissibilità dell'appello per mancata contestazione di tutti i punti della sentenza, per contrastare ogni *ex adverso* dedotto, insistere sul mancato presupposto dell'incongruità dei redditi per due o più periodi d'imposta e concludere per l'inammissibilità o rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.

All'odierna udienza pubblica, ritualmente chiesta, sentito il relatore sui fatti di causa e di diritto, il rappresentante dell'Agenzia, dott. \_\_\_\_\_, e l'avv. Matteo Sances difensore dell'appellato contribuente, insistono sulle rispettive tesi

SEZIONE N. 04

REG. GENERALE

N. 4715/2015

UDIENZA DEL

30/09/2020 ore 11,30



difensive e domande conclusive.

#### DIRITTO

I motivi di gravame, esaminabili unitariamente stante la loro stretta connessione, sono infondati per la prevalente e assorbente violazione del disposto di cui al quarto comma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73.

Infatti, a mente della predetta disposizione, l'Ufficio può determinare sinteticamente, sulla base del prescritto decreto ministeriale, il reddito complessivo netto del contribuente in relazione ad elementi e circostanze di fatto certi, quando il reddito accertabile si discosta, per due o più periodi d'imposta, per almeno un quarto da quello dichiarato.

Orbene, con riguardo a tale disposto, l'Ufficio si limita ad affermare di aver verificato la sussistenza delle condizioni previste e specificatamente *“che il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile si discosta per almeno un quarto dal reddito dichiarato e che tale scostamento si è verificato per due o più annualità”*.

In disparte la quantificazione del reddito accertabile e quindi la determinazione dello scostamento, ciò che rileva con valenza dirimente nella fattispecie è la constatazione che l'Ufficio si limita ad affermare che tale scostamento si è verificato *“per due o più annualità”* senza fornire, nemmeno nel corso del giudizio, elementi idonei a supportare tale affermazione specificatamente contestata dal contribuente.

Invero, poi, l'Agenzia in sede di appello ha evidenziato i redditi dichiarati dal contribuente e dalla moglie, riferiti ai tre anni precedenti, senza però, al di là dell'affermazione della loro modesta entità, riferire in ordine all'eventuale intervenuto accertamento di un discostamento, per almeno un quarto, del dichiarato dal reddito sinteticamente accertabile rimanendo, pertanto, solo teorica e generica la relativa affermazione contenuta nel contestato atto.

Ne consegue che l'avviso di accertamento, oggetto del presente contezioso, risulta

SEZIONE N. 04

REG. GENERALE

N. 4715/2015

UDIENZA DEL

30/09/2020 ore 11,30

*ly*



illegittimo per indimostrata sussistenza della prescritta ed imprescindibile condizione della ricorrenza del pluriennale scostamento, specificatamente richiesto dal quarto comma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73, in virtù del quale risulta emesso l'atto.

In definitiva, assorbito ogni altro motivo, l'appello va rigettato e le spese di giudizio, ex art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e sono da liquidarsi pro appellato contribuente, pur se con distrazione in favore del patrocinante, tenendo conto del valore della lite, della complessità delle questioni trattate e delle riduzioni consentite dal D.M. n. 55/2014

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Sezione 4 - di Bari, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'Agenzia al pagamento delle spese del presente grado liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del giorno 30 settembre 2020.

L'ESTENSORE  
(dott. Carlo Di Carlo)

IL PRESIDENTE  
(dott. Francesco Saverio Ventura)


COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
BARI

Prot. n. e-455/2021

La presente è copia conforme / autentica all'originale,  
composta di n. 5 fasciate.

Bari, 20/04/21

Il Segretario di Sezione



COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE  
SEZIONE PUGLIA - BARI -

Il sottoscritto segretario

CERTIFICA

che avverso la sentenza che precede non è stato proposto nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 stesso codice. Pertanto, la stessa è passata in giudicato.

Bari, 20/04/21

SEZIONE N. 04

REG. GENERALE

N. 4715/2015

UDIENZA DEL

30/09/2020 ore 11,30